



LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE

REGOLAMENTO

- SPESE PER SPONSORIZZAZIONI, EROGAZIONI LIBERALI, RAPPRESENTANZA E COMUNICAZIONE
- RIMBORSI SPESE DEGLI AMMINISTRATORI E DEL DIRETTORE GENERALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 18.7.2018

Regolamentazione delle spese per sponsorizzazioni, delle erogazioni liberali, delle spese di rappresentanza e delle spese per la comunicazione

Art. 1. Sponsorizzazioni

1. Le sponsorizzazioni sono forme di pubblicità del marchio aziendale e/o dei servizi offerti dall'azienda vincolate da specifici contratti stipulati in forma scritta.
2. La competenza sui contratti di sponsorizzazione, è del Consiglio di Amministrazione che decide in proposito con specifiche deliberazioni motivate.
3. Sponsorizzazioni d'importo inferiore ad Euro 500,00 possono essere disposte anche dal Direttore Generale, che decide in proposito con specifiche determinazioni motivate.
4. L'importo complessivo massimo annuo delle sponsorizzazioni viene stabilito con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2. Erogazioni liberali

1. Le erogazioni liberali consistono nella erogazione di denaro o di beni a titolo gratuito (anche sotto forma di omaggi), ovvero in assenza di una specifica controprestazione, non aventi finalità promozionali.
2. La competenza sulle erogazioni liberali, qualsiasi sia il loro importo o valore, è del Consiglio di Amministrazione che decide in proposito con specifiche deliberazioni motivate.

Art. 3. Spese di rappresentanza

1. Le spese di rappresentanza sono spese per erogazioni a titolo gratuito, ovvero senza una controprestazione di beni o servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni (Decreto Ministero Economia e Finanze 19 novembre 2008 e circolare esplicativa dell'Agenzia delle entrate 34/E del 13.07.2009).
2. Le spese di rappresentanza sono di esclusiva competenza degli Amministratori e del Direttore Generale, nel rispetto dei limiti che seguono con l'obbligo di indicare i soggetti beneficiari.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha potere di effettuare spese di rappresentanza per complessivi 6.000,00 Euro annui.
4. Ciascun Amministratore ha potere di effettuare spese di rappresentanza di importo unitario sino a Euro 500,00 per complessivi 3.000,00 Euro annui.
5. Il Direttore Generale ha potere di effettuare o autorizzare spese di rappresentanza di importo unitario sino a 500,00 Euro e per complessivi 3.000,00 Euro annui.
6. Per eventi di particolare rilevanza istituzionale, culturale, scientifica organizzati dalla società il Consiglio di amministrazione può, con deliberazioni motivate, disporre il superamento dei limiti sopra indicati, con un limite massimo di €. 10.000,00 Euro annui.

Art. 4. Spese di comunicazione

1. La competenza sulla decisione delle spese di comunicazione è esclusiva del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione definisce i piani di comunicazione con specifiche deliberazioni.

Rimborsi spese degli Amministratori e del Direttore Generale

Art. 1. Oggetto e campo di applicazione

1. La presente disposizione regolamentare norma l'uso dei mezzi di trasporto, la limitazione, la rendicontazione, l'approvazione e il rimborso delle spese in caso di spostamenti effettuati dagli amministratori e dal Direttore Generale per conto o nell'interesse di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. (LTA).
2. Ogni revisione e modificazione della presente stesura del Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 2. Trasferte e missioni

1. Per missione degli amministratori si intende la prestazione di attività per conto o nell'interesse di LTA svolta presso in luogo diverso dalla loro residenza o domicilio professionale che abbia durata tale da non comportare pernottamenti.
2. Per missione del Direttore Generale si intende la prestazione di attività per conto o nell'interesse di LTA svolta in luogo diverso dal luogo abituale di lavoro che abbia durata tale da non comportare pernottamenti.
3. Per trasferta degli Amministratori si intende la prestazione di attività per conto o nell'interesse di LTA svolta presso il luogo diverso dalla loro residenza o domicilio professionale che abbia durata tale da comportare pernottamenti.
4. Per trasferta del Direttore Generale si intende la prestazione di attività per conto o nell'interesse di LTA svolta in luogo diverso dal luogo abituale di lavoro che abbia durata tale da comportare pernottamenti.
5. Fatte salve eventuali norme di legge e/o contrattuali che dovessero intervenire anche successivamente, agli Amministratori e al Direttore Generale in missione o trasferta spetta l'impiego dei mezzi di trasporto e il rimborso delle spese nei limiti dati nella Tabella seguente:

spese di vitto	€ 50,00 /pasto
spese di pernottamento	€ 200,00 /notte
uso di mezzi pubblici terrestri	biglietto di 1 ^a classe
uso di aeromobili di linea	biglietto di classe economy
parcheggi, pedaggi autostradali e simili	secondo necessità

6. Fatto salvo il rispetto dei limiti dati al precedente punto, le missioni o le trasferte che comportino un costo complessivo superiore a 2.000,00 Euro per ciascuna persona e per ogni trasferta sono, di norma, preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.
7. In caso di trasferta, il Servizio Affari Generali fornirà la necessaria assistenza logistica prevedendo, in casi particolari, anche l'eventuale anticipo di denaro contante o la fornitura di altri sistemi di pagamento che saranno erogati dal Servizio Amministrazione.

8. Fatto salvo il rispetto di norme di legge o di CCNL, agli Amministratori e al Direttore Generale che impieghino autoveicoli non aziendali per attività svolte per conto o nell'interesse di LTA spetta un rimborso delle spese di trasporto a tariffa chilometrica ACI per l'effettivo autoveicolo impiegato.
9. Agli Amministratori che, nel rispetto di norme di legge, non percepiscono il Compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione, spetta il rimborso delle spese di trasporto a tariffa chilometrica ACI per l'effettivo autoveicolo impiegato per raggiungere le sedi della società per la partecipazione alle riunioni degli organi sociali o l'espletamento delle attività previste dalla carica.

Art. 3. Rendicontazione delle spese

1. Gli Amministratori rendicontano al Servizio Affari generali le spese sostenute su base mensile per conto o nell'interesse della società utilizzando strumenti cartacei idonei a evidenziare dettagliatamente le voci di spesa che alimentano le richieste di rimborso presentate ed allegando la necessaria documentazione giustificativa.
2. Il Direttore Generale rendiconta al Servizio Affari generali le spese sostenute su base mensile per conto o nell'interesse della società utilizzando strumenti cartacei idonei a evidenziare dettagliatamente le voci di spesa che alimentano le richieste di rimborso presentate ed allegando la necessaria documentazione giustificativa.

Art. 4. Rimborso delle spese (comprese spese di rappresentanza)

1. Le richieste di rimborso delle spese sostenute per conto o nell'interesse della società devono essere presentate dagli Amministratori al Servizio Affari generali per il controllo della documentazione e la verifica dei limiti di cui ai punti precedenti.
2. Le richieste di rimborso delle spese sostenute per conto o nell'interesse della società devono essere presentate dal Direttore Generale al Servizio Affari generali per il controllo della documentazione e la verifica dei limiti di cui ai punti precedenti.
3. A seguito del controllo e della verifica di cui ai punti 1 e 2 che precedono, la Società dà corso al rimborso delle spese degli Amministratori e del Direttore Generale. A ciò provvede il responsabile della struttura aziendale competente (Servizio Amministrazione).

Norma finale

Il presente Regolamento sostituisce ogni altra norma regolamentare della Società, relativa a sponsorizzazioni, erogazioni liberali, spese di rappresentanza, comunicazione e al rimborso spese degli Amministratori e del Direttore Generale.